



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza dell'11 aprile 2017

III - AUTORIZZAZIONE STIPULA, RINNOVO, RATIFICA E/O REVOCA CONVENZIONI:

28) Stipula della Convenzione sui Tirocini Post-Lauream in Psicologia tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.

L'anno 2017, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 9.35 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente	Assente x
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente
4.	Dott. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente
5.	Dott.ssa Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente
6.	Dott. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente
7.	Dott. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente x	Assente

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente x	Assente
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente
3	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente	Assente x
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente	Assente x
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente	Assente x

In assenza del Rettore presiede il Prorettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Considerata la delibera datata 10.04.2017 concernente l'oggetto, con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere/indirizzo in merito;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Università degli Studi di Messina

Struttura richiedente

Rettorato

Struttura Proponente

Direzione Generale

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione dell'11.4.2017

Oggetto: Stipula della Convenzione sui Tirocini Post-Lauream in Psicologia tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.

Premesso che

- le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) della L. n. 196/1997, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- la legge 18 febbraio 1989 n. 56, "Ordinamento della Professione di Psicologo" stabilisce all'art. 2, che per l'esercizio della professione di Psicologo, è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale e che sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico;
- il D.M. 13.01.1992 n. 239 stabilisce all'art. 1, comma 1, che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-laurea ed al successivo comma 2, che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i Dipartimenti e gli Istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";
- la legge 11 luglio 2003 n. 170, in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali, specifica le attività professionali che formano oggetto della professione e alle quali si accede con la laurea triennale;
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi ha elaborato le linee guida e le Raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M.270/2004;
- il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", ed in particolare, l'art. 6, prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;

- con estratto del verbale del 20 marzo 2017 il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale ha approvato la stipula della Convenzione con l'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;
- questa Amministrazione, per il tramite del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, ha redatto con l'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, una bozza di convenzione (della durata di cinque anni), avente ad oggetto lo svolgimento di tirocini finalizzati ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale;
- l'art. 2 della citata bozza di convenzione prevede che, per garantire i requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare determinate caratteristiche in relazione alla durata, alle sedi ed ai contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio (art. 2 lett. a,b,c);
- in particolare, ai sensi dell'art. 2 lett. a) del suddetto accordo il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato dovrà avere una durata di 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo e una durata di 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla sez. B dell'Albo;
- tale accordo, pur prevedendo una diversa durata del tirocinio per l'accesso alla Sez. A o alla Sez. B dell'Albo, faceva riferimento al Corso di Laurea in Psicologia (LM-51), presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e non anche al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) presso il COSPECS;
- in considerazione di ciò il Senato Accademico, nella seduta del 10.04.2017 ha deliberato di apportare al testo della convenzione il seguente emendamento: *“estensione della convenzione anche al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) incardinato presso il COSPECS dell'Università degli Studi di Messina”*, con le relative modifiche formali che da ciò derivano;
- conseguentemente, la bozza di accordo redatta è stata modificata, riformulando le premesse ed inserendo nell'articolato anche il Corso di Laurea Triennale (L-24) presso il COSPECS (artt. 2, 4, 5, 6, 7 e 8);
- l'accordo prevede, altresì, che gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva;
- il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda e dovrà operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante;
- in seguito alle modifiche apportate, l'art. 7 della citata bozza di convenzione prevede l'istituzione della Commissione Tirocini post-lauream del Consiglio di Corso di Laurea

LM-51 e del Consiglio del Corso di Laurea Triennale (L-24) e della Commissione paritetica regionale, stabilendone la relativa composizione;

- per la realizzazione delle attività previste dalla predetta bozza di convenzione le parti dovranno attenersi alle Linee Guida per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante obbligatorio per l'accesso all'esame di Stato, le quali specificano le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di tirocinio, le indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale, per le coperture assicurative e tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini;

Visti:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- la legge n. 196/1997, recante "Norme in materia di Promozione dell'Occupazione"
- la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il D.M. 13 gennaio 1992 n. 240 ed in particolare l'art. 2;
- il D.M. 13.01.1992 n. 239 ed in particolare l'art. 1 comma 1;
- il D.M. 13.01.1992 n. 239, art. 1 comma 2
- il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- la Legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione alla quale si accede con laurea triennale;
- estratto del verbale del 20 marzo 2017 del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;
- il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;

Propone

di autorizzare la stipula della "*Convenzione sui tirocini Post-Lauream in Psicologia tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia*", così come modificata in seguito all'emendamento deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 10.04.2017 (allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale), subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) incardinato presso il COSPECS dell'Università degli Studi di Messina.

Allegati:

- 1) "*Estratto del verbale del 20 marzo 2017 del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale*";
- 2) "*Convenzione sui tirocini Post-Lauream in Psicologia tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia*".